

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2523

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 maggio 2020 (v. stampato Senato n. 1084)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 maggio 2020*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

**LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA
DIFESA**

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, denominati in seguito le Parti:

- consapevoli che i vincoli storici e culturali che uniscono l'Italia e l'Uruguay conferiscono una carattere speciale alle relazioni bilaterali tra i due Paesi;
- convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di una cooperazione molto produttiva in materia di Difesa;
- desiderosi di accrescere la cooperazione in vari settori della Difesa, ivi compreso il settore tecnologico e quello dell'industria della Difesa;
- tenuto conto delle varie attività e scambi già realizzati in ambito della cooperazione militare;
- tenendo presente il comune interesse per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonché per la soluzione in modo pacifico dei conflitti internazionali;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- riaffermando l'intenzione di promuovere e formalizzare le collaborazioni bilaterali nel settore della Difesa, basate in principio sull'amicizia e la cooperazione che caratterizzano le relazioni tra i due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I: PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, disciplinata dai principi di reciprocità ed uguaglianza, avverrà in conformità con la rispettiva legislazione nazionale nonché con gli impegni internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte Italiana, si effettuerà in conformità agli obblighi discendenti dalla normativa europea.

ARTICOLO II: COOPERAZIONE GENERALE

1. Attuazione

- a. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione sulla base del presente Accordo.
- b. Le attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
- c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate uruguayane si realizzeranno attraverso Accordi tecnici specifici nel quadro del presente Accordo.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti settori:

- a. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa;
- b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace;
- c. conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate;
- d. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- e. conoscenze in scienza e tecnologia;
- f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari;
- g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di unità militari, organizzazione e impiego di sistemi militari;
- h. sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di alto livello ad enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
- f. partecipazione all'addestramento militare;
- g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. promozione di iniziative commerciali nell'area della Difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della Difesa;
- k. trasferimento di materiale;
- l. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

ARTICOLO III: COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

L'equipaggiamento e i materiali d'interesse reciproco delle rispettive Forze Armate inclusi i piani annuali nell'ambito del presente Accordo si potranno acquistare mediante operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dalle rispettive Parti, ai sensi del presente Accordo e rispettando la legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il benessere della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari.

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO IV: GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la

propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato di origine, per quanto riguarda i:

- a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
- b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

ARTICOLO V: RESPONSABILITA' CIVILE

1. Le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento ^{vantato tra di loro} nei confronti di ciascuno o contro ~~qual~~ ^(*)uno dei membri delle proprie Forze Armate per danni provocati contro gli stessi in occasione di attività previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave.
2. Ciascuna Parte indennizzerà qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze Armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformità alla legislazione nazionale dello Stato ospitante.
3. In caso di responsabilità congiunta delle Forze Armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato.

ARTICOLO VI: ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese di propria competenza, in particolare:
 - a. le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante;
 - b. le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e alloggio;
 - c. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e/o evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria di emergenza durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO VII: PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprietà intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo più favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima.
2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi.

(*) a suo pregiudizio



ARTICOLO VIII: SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. L'espressione "informazione classificata" si riferisce ad ogni informazione, documento, attività, materiale o cosa, cui sia stata apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e protette in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay
SEGRETO	SECRET	SEGRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO

5. L'accesso alle informazioni classificate e/o scambiate nel quadro del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle rispettive disposizioni legislative nazionali.
6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate, esclusivamente, per gli scopi stabiliti nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorità competenti della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata applicabilità delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti.

ARTICOLO IX: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

**ARTICOLO X: PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, PROGRAMMI,
EMENDAMENTI E
REVISIONI**

1. Il presente Accordo potrà essere integrato con Protocolli aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgono organi militari e civili.
2. I programmi specifici di attività risultati dal presente Accordo o dai corrispondenti

Protocolli addizionali saranno elaborati, sviluppati e realizzati dal personale autorizzato dei rispettivi Ministeri della Difesa.

3. I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo XII, e saranno parte integrale del presente Accordo.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto su iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo XII del presente Accordo.

ARTICOLO XI: DURATA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato.
2. Ciascuna Parte potrà, in qualunque momento, denunciare il presente Accordo.
3. La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica.
4. La denuncia del presente Accordo non influenzerà i programmi e le attività in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

ARTICOLO XII: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, per iscritto e per via diplomatica, relativa al compimento delle procedure interna richieste da ciascuna delle Parti.

ARTICOLO XIII: REGISTRAZIONE

La Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma al presente Accordo, lo registrerà presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel termine più breve successivamente alla sua entrata in vigore. Nel contempo notificherà all'altra Parte la conclusione di tale procedura e la informerà sul numero di deposito attribuito.

Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER LA REPUBBLICA ITALIANA



LUOGO: ROMA

DATA: 10 NOV. 2016



PER LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL' URUGUAY

LUOGO: MONTEVIDEO

DATA: 14 DEC 2016





18PDL0103070